



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Oggetto: Art. 21, comma 2, lett. g) della L.R. 24/2013 – [REDACTED]: Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese avverso provvedimento di divieto all'esercizio dell'attività di autoriparazione (Legge n. 122/92 da parte della Camera di Commercio di [REDACTED])

PREMESSA

Il ricorso è stato presentato in data [REDACTED] 2017, acquisito agli atti con prot. n. [REDACTED] del 13/03/2017, a nome [REDACTED] titolare della impresa.

Il ricorso è proposto avverso la determina dirigenziale n. [REDACTED] del dott. [REDACTED] CCIAA di [REDACTED] che respinge la SCIA prot. [REDACTED]/2016 presentata dal sig. [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa omonima con la quale dichiarava di voler iniziare l'attività di carrozzeria ai sensi della legge 122/92 e s.m.i..

Con il ricorso il sig. [REDACTED] ha trasmesso copia della determinazione dirigenziale citata, dalla quale si evince che con nota n. [REDACTED] 16 la CCIAA comunicava che, in applicazione dell'art.7 della legge 122/92, il sig. [REDACTED] non era in possesso del requisito tecnico-professionale per non aver svolto l'attività per tre anni negli ultimi cinque anni. Il diniego camerale contiene l'invito a conformare alla normativa vigente l'attività di carrozzeria nei successivi 35 giorni con integrazione documentale comprovante il possesso dei requisiti oppure con la nomina di un responsabile tecnico.

A corredo della richiesta presentata alla CCIAA di [REDACTED] il sig. [REDACTED] ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale asserisce di essere stato titolare d'impresa fino al 31.12.2011 e responsabile tecnico dal 17.02.2012 al 31.12.2013.

La CCIAA di [REDACTED] ha comunque confermato il divieto all'esercizio dell'attività di carrozzeria in applicazione dell'art. 7 della legge 122/92, ribadendo che il sig. [REDACTED] non ha svolto l'attività per tre anni negli ultimi cinque anni.

Al fine di ricevere ogni utile documentazione per la valutazione del ricorso, la Sezione Attività Economiche, con la nota n. [REDACTED] marzo 2017, ha chiesto al Responsabile dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane della CCIAA di [REDACTED] di fornire ulteriori informazioni e pareri. Con email del [REDACTED] 2017 la richiesta è stata sollecitata evidenziando la sussistenza di motivazioni a favore del ricorrente. La nota non è stata riscontrata.

DECISIONE

Dalle visure camerali acquisite d'ufficio risulta che il sig. [REDACTED] è stato iscritto all'Albo Artigiani della CCIAA di [REDACTED] come titolare dell'omonima attività di autocarrozziere, dal [REDACTED] 1976 al [REDACTED] 1989, come titolare della "Carrozzeria [REDACTED]" dal [REDACTED] 1990 al [REDACTED] 2012, come responsabile tecnico presso l'attività di [REDACTED] dal [REDACTED] 2012 al [REDACTED] 2013.

www.regione.puglia.it

Sezione Artigianato Fiere Mercati
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 540 9135
mail: t.lisi@regione.puglia.it - pec: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Il sig. [REDACTED] con il ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. [REDACTED]

Segretario Generale dell'Area II, Sezione III, Ufficio I della CCIAA di [REDACTED] che ha respinto la SCIA prot. n. [REDACTED]/2016, con successiva iscrizione al Registro delle Imprese Artigiane.

Dall'analisi comparata della documentazione in nostro possesso e dalle visure camerali acquisite, si ritiene applicabile l'art. 6 *"Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali"* della legge 25/96 *"Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia"*, che dispone:

"1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali."

Inoltre il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) con Circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003, in merito all'interpretazione *"ancorché non più iscritti come titolari"* ha fornito chiarimenti in senso ampliativo in relazione alla ratio della norma e al dato letterale della stessa, precisando: *"tutti coloro che dimostrino di aver svolto regolare attività per almeno un anno prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 (12 marzo 1990) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali."*

Con la Circolare n. 3580/C del 24 novembre 2004 il Mise ha, inoltre, chiarito che *"Il legislatore con l'emanazione della predetta disposizione (art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, necessari ad assumere la qualificazione di responsabile tecnico di impresa operante nell'ambito dell'attività di installazione, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni previste dall'art. 3 della legge 46/90 (poi trasfuso nell'art. 109 del T.U.). La ratio della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati. In ogni caso appare di tutta evidenza che il legislatore ha voluto sottrarre questi soggetti al regime "ordinario" di accertamento del possesso dei requisiti professionali abilitanti, ponendo una presunzione "juris et de jure" di possidenza dei requisiti medesimi in capo ai soggetti che si trovino nella condizione disciplinata ex art. 6 della legge 25/96 ridetta."*

Per tutto quanto sopra detto

www.regione.puglia.it

Sezione Artigianato Fiere Mercati

Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 540 9135

mail: t.lisi@regione.puglia.it - pec: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI**

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

La CRAP

- Accoglie il ricorso del Sig. [REDACTED] di [REDACTED] titolare dell'omonima impresa, residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] 14, avverso alla determinazione dirigenziale n. [REDACTED] 2017 del Segretario Generale della CCIAA di [REDACTED], in quanto dalle visure camerali acquisite risulta applicabile il dettato dell'art. 6 della legge 25/1996 e successive integrazioni.

La presente decisione viene notificata al Sig. [REDACTED] di [REDACTED] (Le) e al Segretario Generale della CCIAA di [REDACTED]

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Teresa Lisi
Il Componente Casartigiani	Carlo A. Ramunno
Il Componente CNA	Antonio Salvatore Trombetta
Il Componente CLAAI	Gianna Mastrini
Il Componente Confartigianato	Umberto A. castellano
Il Componente CGIL	Giovanni Nicastrì
Il Segretario f.f.	Pietro Giulio Pantaleo

Bari, 24 MAGGIO 2017

www.regione.puglia.it

Sezione Artigianato Fiere Mercati
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936 - Fax: 080 540 9135
mail: t.lisi@regione.puglia.it - pec: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it